

## Statuto di associazione culturale

### TITOLO I

#### SEDE – SCOPO E SOCI

##### Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita l'associazione MANETTA & FORKETTA, di seguito denominata M&F, con sede in Via Carabelli, 12 in Cassano Magnago (VA)

L'associazione è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni.

##### Art. 2 - Natura e finalità dell'associazione

La *“libera associazione costituita a favore di enduro ‘gnorante e libagioni abbondanti”* promuove iniziative legate alla discipline motoenduristica, sportive in genere e culinaria attraverso l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi e sportivi senza fini agonistici, a favore dei soci, nonché, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge di promuovere iniziative di solidarietà e sostegno anche di natura economica a favore di persone, famiglie o associazioni che manifestano comprovate esigenze solidaristiche e/o umanitarie. Gli scopi sociali verranno realizzati attraverso lo scambio di servizi e attività tra i soci e la prestazione di volontariato e/o la collaborazione con altre associazioni. Tali prestazioni comunque non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato.

L'associazione potrà collaborare con stato, regioni, province, comuni ed associazioni per incrementare iniziative sociali per l'attuazione dei fini statutari.

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro.

##### Art. 3 - I soci

Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri.

Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati purché con scopi e finalità culturali, sociali ed umanitarie non in contrasto con quelli dell'associazione. Tali associazioni potranno rivestire unicamente a qualifica di socio onorario senza diritto di voto né attivo né passivo.

Non possono in ogni caso essere soci dell'associazione società di persone o di capitali, salvo rivestire la qualifica di soci sostenitori senza diritto di voto né attivo né passivo.

Gli associati (persone o enti) si distinguono in tre categorie: fondatori, onorari ed ordinari, questi ultimi distinti in ordinari ed ordinari senior e sostenitori.

Hanno la qualifica di soci fondatori coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione o che abbiano contribuito al suo potenziamento. La qualifica di socio fondatore è dichiarata dal consiglio direttivo con deliberazione inappellabile.

Sono soci onorari coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione dell'associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione, e possono rivestire il duplice ruolo di socio onorario ed ordinario. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa. Il socio che riveste il solo ruolo di socio onorario non ha diritto di voto né attivo né passivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta al consiglio direttivo ottenendo con deliberazione inappellabile la nomina. I soci ordinari devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'associazione; l'ammissione è perfezionata dal versamento di una quota associativa.

Sono soci ordinari senior coloro che raggiungono una anzianità associativa di 10 anni continuativi oppure coloro che vengono investiti di tale ruolo su designazione diretta ed inappellabile del presidente per meriti associativi.

Sono soci sostenitori coloro che sostengono le iniziative dell'associazione senza prendere parte all'attività della stessa.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto né attivo né passivo.

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto.

#### Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica dell'associato può venir meno per:

- decesso (non solo in mulattiera);
  - dimissioni comunicate per iscritto al consiglio direttivo;
  - decadenza, conseguente al venir meno del rispetto delle regole sottoscritte al momento dell'iscrizione, fatto, questo, che deve essere verificato dal consiglio direttivo a maggioranza qualificata;
- delibera di esclusione assunta dal consiglio direttivo per motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle disposizioni del presente statuto o per altri comportamenti contrastanti lo spirito solidaristico dell'associazione.

TITOLO II  
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

Art. 6 - L'assemblea

L'assemblea è costituita dai soci di tutte le categorie e viene convocata dal presidente mediante avviso scritto inviato a mezzo e-mail, almeno sette giorni prima della seduta all'indirizzo indicato all'atto della richiesta di associazione o, in alternativa, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione "area soci".

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

La sessione straordinaria è convocata dal presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

All'assemblea spettano i seguenti compiti: deliberare sulle questioni iscritte all'ordine del giorno; revocare, su proposta del consiglio direttivo, i soci per i motivi e secondo le modalità del presente statuto ; approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approvare il regolamento interno dell'associazione ove il consiglio direttivo ne deliberasse l'emanazione; nominare i componenti del consiglio direttivo; deliberare sulle modifiche allo statuto..

Le riunioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti, ad eccezione dei casi in cui sia prevista la maggioranza qualificata dal presente statuto

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardino la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

Il diritto - dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno: l'associato può farsi rappresentare da un altro associato.

La convocazione dell'assemblea con il relativo O.D.G, i verbali dell'assemblea ed eventuali allegati ed ogni altra determinazione o documento inerente l'assemblea dei soci, ad ogni effetto di legge, verranno inviati a mezzo mail a tutti gli associati o, a discrezione del Consiglio Direttivo, pubblicati sul sito internet dell'associazione nell'area soci.

#### Art. 7 - Il consiglio direttivo

L'associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e non più di dieci membri.

I componenti del consiglio direttivo vengono eletti dall'assemblea che si pronuncia sulla nomina del presidente e gli altri membri del consiglio direttivo. Il presidente, il vice presidente ed un segretario, quest'ultimo a nomina diretta del presidente, i quali dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili. Le candidature dovranno pervenire a mezzo e-mail all'indirizzo dell'associazione entro non oltre il decimo giorno antecedente alla prima convocazione dell'assemblea dei soci per le elezioni.

Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

Tutte le cariche sono gratuite.

L'assemblea può deliberare la previsione di un rimborso delle spese sostenute da un membro del direttivo e/o da un socio per il perseguimento di fini istituzionali.

Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini istituzionali dell'associazione.

Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del presidente, ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale, cura la pubblicazione degli atti dell'associazione.

Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce di regola, ma non obbligatoriamente, una volta al mese per gli argomenti di sua competenza; potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti, mediante e-mail o altro mezzo telematico di comunicazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tuttavia sarà ritenuta valida la convocazione anche avvenuta senza le formalità di cui al presente punto, purchè vi sia la partecipazione di tutti i membri ovvero vi sia riscontro del membro assente circa l'avvenuta

informativa di convocazione.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, in mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal consiglio stesso.

Il consiglio delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Alla redazione dei verbali provvede il segretario.

Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l'ufficio di presidenza.

#### Art. 8 - Il presidente

Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa.

Il presidente ed il vice presidente potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Al presidente, vicepresidente e tesoriere spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell'associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e scarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

### TITOLO III

#### RISORSE ECONOMICHE

#### Art. 9 - Fondi dell'associazione

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- la quota associativa, il cui ammontare è stabilito dal consiglio direttivo;
- gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private o pubbliche, sponsor;
- i proventi derivanti dall'attività dell'associazione;

– i fondi U.E.

I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.

#### TITOLO IV

##### VARIE

#### Art. 10 - Durata e scioglimento

La durata dell'associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

in caso di scioglimento dell'associazione, richiesto e deliberato dai 2/3 dei componenti dell'assemblea, il consiglio direttivo assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità simili, secondo le indicazioni dell'assemblea.

#### Art. 11 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nonché ai principi generali dell'ordinamento